

**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO SUI
CONTRATTI TIPO STIPULATI CON LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA ED I CONSUMATORI CON IL PATROCINIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO**

ART. 1

Il presente disciplinare individua le norme di utilizzo del marchio da apporre sui contratti tipo stipulati dalle Associazioni di categoria e dai consumatori con l'intervento dell'Ente camerale.

ART. 2

Le imprese che intendono fruire del marchio devono avere la sede legale o amministrativa in provincia di Cuneo, ovvero svolgervi la propria attività, aver aderito al protocollo di intesa relativo al settore di appartenenza e rispettare quanto previsto dal presente disciplinare.

ART. 3

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente disciplinare, la Commissione consiliare per la regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo provvede a:

- a) definire le linee programmatiche di gestione del marchio individuando i settori in cui si ritiene più opportuna la predisposizione di contratti tipo;
- b) sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente disciplinare verificando il corretto utilizzo nel tempo del marchio, anche attraverso controlli a campione;
- c) disporre la revoca del marchio e la cancellazione dell'impresa dall'elenco, a seguito di richiesta degli stessi operatori o di provvedimento della Commissione;
- d) promuovere i contratti tipo predisposti dalle Associazioni di Categoria e dai consumatori con l'intervento dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo.

ART. 4

L'attività di predisposizione dei contratti tipo, nei settori individuati dalla Commissione consiliare di regolazione del mercato, è svolta da appositi Comitati tecnici, emanazione della stessa Commissione Consiliare.

Tali Comitati sono composti dal Presidente della Commissione Consiliare, dai rappresentanti provinciali delle Associazioni di categoria per il settore di riferimento, dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, dal

dirigente e dai funzionari camerale dell'area di regolazione del mercato.

ART. 5

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato provvede a:

- a) svolgere le attività di segreteria dei Comitati tecnici;
- b) valutare le richieste di assegnazione del marchio;
- c) concedere il diritto all'uso del marchio sui predetti contratti tipo;
- d) tenere un elenco aggiornato delle imprese che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato;
- e) effettuare le cancellazioni dall'elenco.

ART. 6

Il controllo del corretto utilizzo del marchio verrà effettuato dalla Commissione Consiliare di Regolazione del mercato.

ART. 7

Il marchio è concesso in uso esclusivamente dalla Camera di Commercio di Cuneo. La domanda di utilizzo del marchio deve essere indirizzata, direttamente o per il tramite delle Associazioni di Categoria, all'Ufficio contratti tipo dell'Ente camerale, corredata dal protocollo di intesa sottoscritto.

Il rilascio è gratuito.

ART. 8

Il marchio è costituito da tre semicerchi di differente spessore all'inizio ed al termine di ciascun tracciato, concentrici ed equidistanti, disegnati alla sinistra di un ideale asse verticale, contenenti la lettera "Q" maiuscola tracciata in un carattere con grazie tipografiche; il semicerchio interno viene prolungato nella parte inferiore dalla scritta "CUNEO" tracciata in carattere bastone, mentre il semicerchio intermedio viene prolungato nella parte inferiore dalla scritta "CONTRATTI TIPO" tracciata in carattere bastone. Il marchio è realizzato a colori, ma può essere riprodotto anche in bianco e nero. I tre semicerchi, dall'esterno all'interno, sono realizzati rispettivamente in verde, azzurro e blu, mentre la "Q" e la scritta "Cuneo contratti tipo" sono realizzate in blu.

ART. 9

Il marchio è apposto dall'impresa sulla modulistica che riproduce il contratto tipo e non può essere utilizzato su altri formulari dell'azienda. Eventuali abusi nell'uso del marchio saranno sottoposti a valutazione della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, sino alla revoca del

marchio ed alla conseguente cancellazione dall'elenco delle imprese aderenti. Di tale revoca potrà essere data notizia su quotidiani o periodici locali.

ART. 10

Il marchio deve essere riprodotto utilizzando esclusivamente i file forniti su richiesta dalla Camera di Commercio di Cuneo o dalle Associazioni di categoria convenzionate, dei quali è espressamente proibita qualunque modifica anche parziale. Può essere riprodotto a colori (file @ContrattiColore) o in scala di grigi (file @ContrattiGrigi), assecondando il contesto grafico del documento. Esclusivamente in caso di riproduzione a mezzo stampa serigrafica è consentito l'utilizzo dell'apposita versione (file @ContrattiSerigrafia) da stampare in bianco se su fondo scuro ed in Blue Reflex se su fondo sufficientemente chiaro. Il marchio deve essere riprodotto con altezza non inferiore a 2,5 cm; in serigrafia con altezza non inferiore a 3 cm; nella versione a colori con ombra (file @ContrattiShadow) con altezza non inferiore a 4 cm.

ART. 11

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 12

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido in base al valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere, la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.